

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2456/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

che fissa i contingenti d'importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1992 nei confronti dei paesi a commercio di Stato e che modifica il regolamento (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽¹⁾, stabilisce che il Consiglio adotta i contingenti d'importazione che gli Stati membri aprono nei confronti dei diversi paesi a commercio di Stato per i prodotti enumerati nell'allegato III del regolamento precitato;

considerando che occorre introdurre alcune modificazioni ai contingenti d'importazione fissati nel 1991 nei confronti dei paesi a commercio di Stato per adeguarli alla situazione economica prevedibile per il 1992;

considerando che è opportuno mantenere un certo margine di flessibilità nella gestione, da parte degli Stati membri interessati, dei contingenti d'importazione in traffico di perfezionamento passivo dei prodotti tessili delle categorie da 4 a 8, dando la possibilità di trasferimenti automatici di quantitativi da una categoria all'altra; che a tale scopo occorre applicare le equivalenze tra categorie previste nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽²⁾;

considerando che, per quanto riguarda alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, le restrizioni quantitative specifiche sono state abolite in tutti gli Stati membri, mentre le restrizioni quantitative non specifiche sono state sospese, per il 1992, in tutti gli Stati membri tranne che in Spagna e in Portogallo;

considerando che dal 1° gennaio 1993 l'apertura di contingenti d'importazione, unicamente a livello nazionale, sarà incompatibile con il funzionamento del mercato unico attuato alla data medesima; che pertanto il regime attuale dovrà essere sostituito da un meccanismo comunitario riguardante tutte le restrizioni residue al 31 dicembre 1992; che, in attesa che venga adottato questo nuovo meccanismo, è opportuno derogare, per il 1993, all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3420/83, che prevede l'eventuale rinnovo automatico dei contingenti in vigore l'anno precedente;

considerando che occorre poter disporre, almeno una volta all'anno, di dati completi relativi alle autorizzazioni d'importazione concesse e all'utilizzazione, da parte degli Stati membri, dei singoli contingenti aperti ai sensi del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1992 gli Stati membri aprono, nei confronti dei paesi a commercio di Stato, i contingenti d'importazione riportati negli allegati.

2. Le importazioni autorizzate nel periodo dal 1° gennaio 1992 alla data di adozione della presente decisione del presente regolamento sono dedotte dai corrispondenti contingenti.

(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83).

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 369/92 (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1).